*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 102° — Numero 296**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 29 novembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 888-144



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 1201.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme per le concessioni dell'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 14 marzo 1952, n. 196;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Chi desidera ottenere la concessione prevista per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radiocomunicazioni a scopo di studio ed istruzione individuale (stazione di radioamatore) deve presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni domanda in carta da bollo contenente i seguenti dati e dichiarazioni, concernenti il richiedente e le istallazioni per cui viene richiesta la concessione:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i minori che abbiano superato il 18° anno di età, il nome di chi esercita la patria potestà o la tutela;

2) domicilio dell'interessato; per i militari in servizio è consentito che la stazione venga istallata nello stabilimento al quale il militare stesso è addetto. In tal caso dovrà essere prodotto apposito nulla osta della autorità militare. Per tutti gli altri la stazione deve essere istallata nell'abitazione privata;

3) indicazione del luogo ove verrà impiantata la stazione;

4) indicazione degli estremi della patente di radiooperatore, di cui il richiedente è titolare;

5) dichiarazione del richiedente di attenersi alle norme di impianto e di esercizio emanate o da emanarsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alla predetta domanda, debbono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) dichiarazione rilasciata dall'ufficio anagrafico di residenza da cui risultino i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

In luogo della dichiarazione di cui sopra, il richiedente può presentarsi al competente ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, munito di un documento di riconoscimento dal quale possono essere ricavati i dati stessi.

*b*) per i minori di 21 anni, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità, da parte del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela, di consenso e di assunzione delle responsabilità civili connesse allo impianto ed all'esercizio della stazione di radioamatore, della quale si chiede la concessione;

*c*) planimetria dell'abitazione privata del richiedente, nella quale siano indicati il luogo ove verrà istallato il trasmettitore, la via ed il numero civico dello stabile, nell'opportuno orientamento;

*d*) descrizione sommaria delle apparecchiature e dell'impianto con la indicazione della potenza del radiotrasmettitore;

*e*) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;

*f*) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 229 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Per i militari in servizio, esclusi quelli in servizio di leva o richiamati, il documento di cui alla lettera *a*) del presente articolo, può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione militare. Gli stessi militari sono esentati dalla presentazione della planimetria di cui alla lettera *c*) qualora la stazione sia ubicata in uno stabilimento militare ».

Art. 2.

L'art. 4 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Gli esami di idoneità per conseguire la patente di radiooperatore consisteranno nella dimostrazione di possedere sufficienti cognizioni tecnico-pratiche riguardanti il funzionamento e la messa a punto degli impianti stessi e la pratica capacità a ricevere e a

trasmettere col codice Morse alla velocità richiesta dalla corrispondente classe di patente.

Per l'ammissione agli esami, oltre all'istanza con la indicazione della classe di patente cui si aspira, dovrà essere prodotto il documento richiesto per la concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, nonchè due fotografie formato tessera, di cui una autenticata, e la ricevuta di versamento della tassa di esame di lire cinquecento effettuata sul conto corrente postale intestato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Servizio XI, Radio - Divisione I.

I programmi e le modalità degli esami sono stabiliti nell'allegato 1.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esentare da alcuna o da tutte le prove di esame coloro che sono in possesso di requisiti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, sufficienti per il rilascio della patente ».

Art. 3.

Gli allegati numeri 2 e 3 di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, sono sostituiti da quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI — SCELBA — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 30.* — VILLA

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZIO XI - RADIO

**PATENTE DI RADIOOPERATORE DI**

**.......... CLASSE**

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZIO XI - RADIO

PATENTE DI ............ CLASSE

DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

Rilasciata al Sig. ................................................

..................................................................

nato il ............................ a ........................

(Provincia di.................................................)

abitante a ......................................................

Via ................................................ n. .........

In conformità dei regolamenti in vigore.

*L'Ispettore Generale Superiore*
*delle Telecomunicazioni*

..............................

N. ..........

Fotografia

*Firma del titolare*

............................

Roma, .....................

Marca
da bollo

ALLEGATO 3

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

**LICENZA**

**PER L'ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE**

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

SERVIZIO XI - RADIO

Licenza n.........................

*Nominativo* il ....................

Patente n.........................

LICENZA DI ......... CLASSE

PER L'ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 19......

Concessa al Sig. ................................................

nato a............................ il ...........................

per l'esercizio di una stazione di radioamatore installata nella propria abitazione in ..................................................

via ............................................ n. ..........

Roma li........................

Marca da bollo

*L'Ispettore Generale Superiore delle Telecomunicazioni*

.............................

Il sottoscritto, titolare della presente licenza, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. P. R. 14-1-1954, n. 598, e di impegnarsi a sottostare alle norme in esso contenute ed a quelle che in seguito potranno essere emanate.

*Il Titolare*

.............................

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1961.

**Classificazione tra le comunali delle strade « San Giuliano » e « Poggio Martino » situate nel territorio di Tuscania, in provincia di Viterbo.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la richiesta dell'Ente Maremma in data 20 settembre 1958, intesa ad ottenere la classificazione delle due strade « San Giuliano » e « Poggio Martino » situate nel territorio di Tuscania tra le comunali, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Vista la deliberazione n. 27 del 10 giugno 1959, con la quale il Consiglio comunale di Tuscania ha espresso parere favorevole alla inclusione delle due strade nell'elenco delle comunali;

Visto il voto 11 agosto 1961, n. 776, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le due strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 7 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica denominate « Poggio Martino » della lunghezza di Km. 3+723 e « San Giuliano » della lunghezza di Km. 3+700 sono classificate comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1961

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

(8017)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.

**Proroga della durata della liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1959, con il quale è stata revocata l'approvazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato promosso dalla disciolta Confederazione sindacale italiana dei lavoratori, che è stato posto in liquidazione;

Visti i successivi decreti 10 dicembre 1960 e 10 agosto 1961, con i quali la liquidazione del predetto ente è stata prorogata fino al 30 ottobre 1961;

Considerata l'opportunità di procedere, in applicazione dell'art. 31 del Codice civile, alla devoluzione dei beni dell'Ente di assistenza sociale all'Istituto tutela assistenza lavoratori al fine di porre termine alla liquidazione e di garantire contemporaneamente l'esaurimento delle cause in sede giudiziale tuttora pendenti;

Considerato che a tale scopo occorre prorogare la durata della liquidazione in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi relativi;

Ritenuto opportuno, per facilitare la devoluzione di cui sopra, affidare la liquidazione al presidente dell'Istituto di tutela assistenza lavoratori, dott. Raffaele Vanni;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e lo statuto dell'Ente;

Visto l'art. 2 del citato decreto 10 giugno 1959 e l'art. 1 dei citati decreti 10 dicembre 1960 e 10 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 28 febbraio 1962, a decorrere dal 30 ottobre 1961, la liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Vanni, nella sua qualità di presidente dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, è nominato liquidatore dell'Ente di assistenza sociale, con l'assistenza nello espletamento delle sue funzioni, del Comitato di vigilanza previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1959.

Roma, addì 27 ottobre 1961

*Il Ministro*: SULLO

(8021)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Sant'Emiliano, sita nell'ambito del comune di Brescia.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di Sant'Emiliano, sita nell'ambito del comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brescia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua sparsa vegetazione, con i gruppi di alberi pregiati che circondano le ville disseminate nella zona, con i suoi antichi edifici, con la caratteristica chiesetta di Sant'Emiliano situata in una cornice di cipressi a mezza costa, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della collina di Sant'Emiliano, sita nel territorio del comune di Brescia, confinante ad est con la

strada consorziale delle due Siepi, via Sant'Emiliano, strada consorziale di Mezza e con la strada consorziale della Gallinara nell'abitato di Urago Mella; a nord con la mulattiera da Urago Mella alla Fantasina fino al confine del comune di Brescia; ad ovest con il confine del comune di Brescia fino all'incontro della via Torricella di sopra (consorziale Brescia-Cellatica-Gussano); e sud con la via Torricella di Sopra; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia**

VERBALE N. 2

*Adunanza del 20 novembre 1959*

BRESCIA. — *Tutela paesistica della collina di Sant'Emiliano e sottostante prato tra via Sant'Emiliano e via Due Siepi*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

constatata la grande importanza del paesaggio costituito:

dal movimento di colline con vegetazione sparsa e gruppi di alberi pregiati che circondano le ville signorili disseminate nella zona,

dal complesso architettonico formato da antichi edifici e della caratteristica chiesetta di Sant'Emiliano situata in una cornice di cipressi a mezza costa della collina alla quale dà il nome,

considerato che tutto l'insieme è visibile dalle strade della zona pianeggiante e che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,

rilevata la necessità di eliminare il pericolo che costruzioni o trasformazioni non regolare deturpino tale quadro panoramico

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3, 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul complesso di cui sopra, nei seguenti limiti:

*a*) a est strada consorziale delle Due Siepi-via Sant'Emiliano-Strada consorziale di Mezza- Strada consorziale della Gallinara nell'abitato di Urago Mella;

*b*) a nord la mulattiera da Urago Mella alla Fantasina sino al confine del comune di Brescia;

*c*) a ovest il confine del comune di Brescia all'incontro della via Torricella di sopra (consorziale Brescia-Cellatica-Gussago);

*d*) a sud via Torricella di sopra.

(*Omissis*).

(8007)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro abitato del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 febbraio 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato, sita nell'ambito del comune di Castelfranco Veneto (Treviso);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelfranco Veneto;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Castelfranco Veneto;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue rosse mura turrite ammantate di edera, circondate da verdi spalti e del fossato e con la sua fresca vegetazione, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del centro abitato, sita nel territorio del comune di Castelfranco Veneto (Treviso), così delimitata:

linea perimetrale che ha inizio dal centro della strada provinciale di Castelfranco-Treviso; attraversa parzialmente il mappale 67, 66, 89, 64, 62, 58/*a*, 53, 57, 54, 51, 50, 49, 48, via dell'Ospitale - torrente Avenale, 378, 374, 373; include i mappali 360, 369, 368, 367, 356, 353, 354, 278, 272, 270, 271; segue la via dei Cesari e attraversando la via Regina si porta, per una profondità di mt. 10 dal ciglio stradale (lato destro) del Borgo Montello fino al mappale 510 compreso. Dal lato sinistro, ritorna con la medesima profondità del lato destro fino al mappale 191 per comprendere tutto il mappale 196. Il limite del vincolo segue la via Romanina includendo parte del mappale 224 e interamente i mappali 223, 222, 219, 220; attraversa la strada Borgo Monte Grappa, prosegue, inserendo i mappali 90, 93, 588, 97, 587, 99, 100, 520, 102, 103, 457, 111, 110, per continuare lungo la strada provinciale Vicenza-Castelfranco per una profondità di mt. 10 da ambo i lati del ciglio stradale, fino al bivio della strada Vicenza-Castelfranco e la strada comunale da Treville. Proseguendo, detta linea include i mappali 148, 149, 541, 150; percorre la via Corrado Carzaro, parte di via Roma fino al mappale 462, includendo quest'ultimo nel vincolo. Proseguendo per un tratto della via Tullio Piccinini, taglia i mappali 613, 482, 179, 661, 595, 600, 561 e continua fino al centro del Cavalcavia sulla ferrovia; torna verso il centro della città tagliando via Piazza, i map-

pali 153, 151, 392, 146, 144, 132, 141, 335, 210; attraversa il mappale 199, costeggiando il mappale 200 includendolo nella zona vincolata; prosegue per un tratto della strada Borgo Pieve e del Canale Musonello, comprendendo il mappale 234, parte dei mappali 236 e 239; riprende un altro tratto del canale Musonello, per ricongiungersi, infine, al punto di partenza lungo i mappali 79, 83, 88, parte dei mappali 90, 94, 96, 100, 329, 398, 105, tagliando via Brigata C. Battisti, i mappali 106, 109, 113, 115, 121, 122, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Castelfranco Veneto, provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso**

Stralcio verbale n. 35 della seduta tenuta il 24 febbraio 1960

*Ordine del giorno*:

1. — *Esame delle restanti zone di Castelfranco Veneto da proporre a vincolo.*

(*Omissis*).

La seduta ha luogo presso l'Amministrazione provinciale di Treviso con inizio alle ore 10.

(*Omissis*).

Considerato che la città di Castelfranco con le sue rosse mura turrite ammantate di edera circondate da verdi spalti e dal fossato ed ingentilita da una fresca vegetazione cui fa corona un ampio anello stradale, oltre il quale — specie sul lato est e nord della vecchia città — si è sviluppata la città rinascimentale che la abbraccia con un chiaro legame di armonica unità pur nella varietà degli stili che difficilmente si riscontra in altre città, costituisce un complesso immobile di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale: esaminati i vari punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo della città e delle sue caratteristiche bellezze, ai sensi dell'art 1° comma terzo e quarto della predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il

Vincolo

di tutela su tutte le zone indicate in rosso nell'unita pianta al 2000 della città di Castelfranco Veneto, facente parte integrante del presente verbale.

Tutti i membri della Commissione sono concordi; contrario solo il rag. Lino Genovese, sindaco di Castelfranco.

(*Omissis*).

Alle ore 14 la seduta è tolta.

*Il presidente*: prof. Luigi COLETTI

*Il segretario*: prof. Ariello BENVEGNÙ

(8008)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1961.

**Composizione della deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1962.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativo all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

*Articolo unico.*

La deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1962 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Cerino Canova dott. Virginio;
2) Poli dott. Aldo;
3) Agugiaro Riccardo;
4) Bassi Antonio;
5) Magni dott. Gianni.

*Membri supplenti*:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7865)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1961.

**Composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, contenente norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

Considerato che, essendo scaduto il triennio previsto dall'art. 16, quarto comma, della citata legge, per la durata in carica dei componenti il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, si è reso necessario provvedere al rinnovo delle nomine;

Vista la nota n. 15955, in data 17 ottobre 1961, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato i risultati delle elezioni dei due vice presidenti e degli undici membri del proprio Consiglio centrale — previsti dall'art. 16, primo comma, lett. *b*) e *c*) della citata legge — da parte dell'Assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, svoltesi il 24 settembre 1961, ed ha rimesso il verbale delle operazioni elettorali;

Visto il telegramma n. 454302, in data 14 novembre 1961, con il quale il Ministero dell'industria e commercio ha comunicato la nomina del membro rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato — previsto dall'art. 16, primo comma, lett. *d*) della citata legge — deliberata dal Comitato stesso in pari data;

Visti il proprio decreto in data 8 settembre 1961, la nota n. 453111 AS, in data 9 settembre 1961, del Ministero dell'industria e commercio e la nota n. 100/16080/29 marzo 1956, in data 23 ottobre 1961, del Ministero della sanità, con cui sono stati rispettivamente nominati i tre membri esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. *e*) della citata legge;

Decreta:

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani risulta composto, oltre che dal presidente, che sarà nominato ai sensi degli articoli 16, primo comma, lett. *a*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, e dai membri previsti dall'art. 16, secondo comma, della citata legge, dalle seguenti persone:

De Juliis Emo e Di Nunzio Luigi, vice presidenti;

Borello Giovanni, Colonna Giuseppe, Puglisi Giovanni, De Luca Giovanni, Pedrazzini Serafino, Ciancia Giuseppe, Ambrogetti Carlo, Castelli Adino, Molinaroli Giovanni, Orsi Giovanni e Curti Pietro, membri eletti dalla Assemblea nazionale;

Titomanlio Vittoria, in rappresentanza del Comitato centrale per l'artigianato;

Geremia Giusto, esperto nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Francini Domenico, esperto nominato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Germozzi Manlio, esperto nominato dal Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1961

*Il Ministro*: SULLO

(8015)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1961.

**Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa fra reduci « Gen. Nicola Bellomo », con sede in Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa fra reduci « Gen. Nicola Bellomo », con sede in Napoli, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituitosi in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa fra reduci « Gen. Nicola Bellomo », con sede in Napoli, costituita in data 10 novembre 1945 per rogito notaio Vincenzo Suriano, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giorgio Tosti è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1961

*Il Ministro*: SULLO

(8022)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1961.

**Nomina del commissario governativo dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un commissario governativo, a termini del secondo comma dell'art. 8 della predetta legge;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Scalambretti, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato commissario governativo dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo, con il compito di provvedere alla organizzazione delle strutture del nuovo Ente.

Al commissario governativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettanti a norma della legge istituita di cui alle premesse, agli organi di amministrazione ordinaria dell'Ente.

Roma, addì 23 novembre 1961

*Il Ministro*: RUMOR

(8010)

---

DECRETO PREFETTIZIO 7 novembre 1961.

**Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità in conformità al disposto dell'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Vedute le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1964 decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

*Presidente*:

il prefetto.

*Componenti*:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Campobasso;

l'ingegnere capo del Genio civile di Campobasso;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio e più elevato in grado, residente in Campobasso;

l'ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

Sedati dott. Giuseppe, medico condotto di Riccia;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

D'Errico avv. Enrico, presidente dell'Ospedale civile di Larino;

Lombardi dott. Roberto, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Venafro;

Lioia dott. Nicola, primario medico dell'Ospedale civile di Campobasso;

Di Pietro dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Isernia;

Colozza dott. Giovanni, medico chirurgo;

Tota dott. Amodio, medico chirurgo;

Palmieri dott. Dante, medico chirurgo specialista in pediatria;

Criscuoli avv. Nicola, esperto in materie amministrative;

Zaccardi ing. Nicola, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Franchella ing. Domenico, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Gallina dott. Vincenzo, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;

Berchicci dott. Antonio, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

Di Lecce, dott. Pellegrino, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Vitullo Maria, in rappresentanza del Collegio provinciale delle ostetriche;

Stano dott. Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Cumo Celso, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Perrotta dott. Romeo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Alessandro Santagata, funzionario amministrativo di ruolo del Ministero della sanità.

Campobasso, addì 7 novembre 1961

*Il prefetto*: Di Pangrazio

(8099)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra convenzionata di « Storia dell'arte medioevale e moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra convenzionata di « Storia dell'arte medioevale e moderna », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8084)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7900)

### Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7901)

### Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7896)

### Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Staletti (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7897)

**Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7898)

**Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7899)

**Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7902)

**Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7903)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

**Corso dei cambi del 28 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620.60 | 620,72 | 620,67 | 620,65 | 620,70 | 120,67 | 620,74 | 620,65 | 620,70 | 620,70 |
| $ Can. | 597,95 | 596.70 | 596,75 | 597,25 | 596 — | 597,36 | 569,75 | 597,45 | 597,37 | 596,75 |
| Fr. Sv. | 143,61 | 143,63 | 143,62 | 143,605 | 143,60 | 143,62 | 143,625 | 143,60 | 143,62 | 143,61 |
| Kr. D. | 90,09 | 90,14 | 90,17 | 90,17 | 90,15 | 90,14 | 90,235 | 90,15 | 90,15 | 90,15 |
| Kr. N. | 87,27 | 87,31 | 87,31 | 87,29 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,25 | 87,30 | 87,30 |
| Kr. Sv. | 120,18 | 120,20 | 120,20 | 120,18 | 120,10 | 120,20 | 120,19 | 120,20 | 120,21 | 120,80 |
| Fol. | 172,38 | 172,45 | 172,47 | 172,475 | 172,45 | 172,45 | 172,49 | 172,40 | 172,45 | 172,45 |
| Fr. B. | 12,46 | 12,47 | 12,47 | 12,467 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,46 | 12,47 | 12,47 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,55 | 126,57 | 126,55 | 126,535 | 126,57 | 126,55 | 126,545 | 126,50 | 126,56 | 126,50 |
| Lst. | 1747,42 | 1747,40 | 1747,30 | 1747,125 | 1747,30 | 1747,37 | 1747,55 | 1747,50 | 1747,40 | 1747,40 |
| Dm. occ. | 155,05 | 155,20 | 155,20 | 155,22 | 155,18 | 155,13 | 155,22 | 155,10 | 155,14 | 155,20 |
| Scell. Austr. | 24,07 | 24,05 | 24,045 | 24,045 | 24 — | 24,04 | 24,048 | 24,03 | 24,04 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,78 | 21,80 | 21,79 | 21,70 | 21,78 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,78 |

**Media dei titoli del 28 novembre 1961**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 100,30 |
| Id. 3,50 % 1902 | 100.35 |
| Id. 5 % 1935 | 106,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,90 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 101,475 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,95 |
| Id. 5 % 1936 | 101,725 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,05 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 100 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 101,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,725 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,90 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,70 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,90 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 28 novembre 1961**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,695 |
| 1 Dollaro canadese | 597 — |
| 1 Franco svizzero | 143,615 |
| 1 Corona danese | 90,202 |
| 1 Corona norvegese | 87,295 |
| 1 Corona svedese | 120,185 |
| 1 Fiorino olandese | 172,482 |
| 1 Franco belga | 12,468 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,54 |
| 1 Lira sterlina | 1747,337 |
| 1 Marco germanico | 155,22 |
| 1 Scellino austriaco | 24,046 |
| 1 Escudo Port. | 21,79 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Ammortamento della serie B dei titoli del Prestito redimibile 5 % - 1936

Si rende noto che per i titoli del Prestito redimibile 5% - 1936 (regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e legge 12 febbraio 1955, n. 47) non si procederà alla ventiquattresima ed ultima estrazione, essendo la serie *B* l'unica rimasta vigente ai fini dell'ammortamento.

Pertanto la suddetta serie *B* sarà senz'altro rimborsabile col 1° gennaio 1962.

I titoli appartenenti alla citata serie cesseranno di fruttare interessi col 31 dicembre 1961 ed il rimborso del loro capitale potrà essere domandato a partire dal 1° gennaio 1962.

I titoli al portatore potranno essere presentati per il rimborso, privi di cedole, alle Sezioni di tesoreria; i titoli rappresentati da certificati nominativi dovranno essere presentati, con apposita domanda, agli Uffici provinciali del tesoro e, per Roma, alla Direzione generale del debito pubblico.

Roma, addì 27 novembre 1961

*Il direttore generale*: GRECO

(7922)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 12 agosto 1960, nella zona di Urbania e Sant'Angelo in Vado, « denominata Cà Betto » (Pesaro), dell'estensione di ettari 1000 circa, compresa entro i confini delimitati con il suddetto decreto ministeriale, viene revocato.

(8013)

### Divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 13 giugno 1954 e 11 agosto 1959, sui fondi siti nei comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura, della superficie di ha. 800, viene esteso su altri fondi adiacenti, della superficie di ha. 230, siti del pari, in comune di Cuneo. Detta zona assume, pertanto, la superficie di ettari 1.030 e resta così delimitata:

« dalla curva della strada provinciale Cuneo-Fossano, in prossimità del Chiabotto Re, strada carreggiabile che scende al greto del torrente Stura proseguendo secondo una linea normale di attraversamento del greto stesso, indi sponda orografica destra del braccio principale del torrente Stura fino alla nuova sede della Società cacciatori « L' Cucù » nei pressi del Chiabotto Pecollo; da qui strada campestre di tetto Forfex fino al ponte sul canale di Benevagienna e da questo ponte (q. 475) strada campestre che per tetto Forfex porta a q. 484 (incrocio strada Bombonina). Da detto incrocio verso sud e verso occidente, si segue la strada che dalla Bombonina porta alla strada che da Castelletto Stura porta a Cuneo. Da detto incrocio verso oriente si segue la strada provinciale che da Cuneo porta a Castelletto Stura fino al confine dei comuni di Cuneo e Castelletto Stura. Lungo detto confine verso nord e verso occidente, sino ad incontrare il canale di Benevagienna. Canale di Benevagienna fino all'incontro della già nominata strada provinciale Cuneo-Castelletto Stura, in prossimità di tetto Falchi. Strada carreggiabile che da tetto Falchi (detta di ponte Follino) scende in Stura fino all'incontro della strada stessa con canale Fontana; canale Fontana fino al braccio principale dello Stura, sponda orografica destra di tale braccio principale fino all'altezza della linea normale di attraversamento del greto sulla direttrice Castelletto-cascina Trunasse; strada campestre che dal greto porta alla cascina Trunasse, fino a detta cascina sulla strada provinciale Fossano-Cuneo: detta strada provinciale Fossano-Cuneo fino al punto di partenza sulla curva in prossimità del Chiabotto Re ».

(7848)

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33054/17321, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fabio Disolina, nata in Arielli il 3 marzo 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, estesa mq. 240 riportata in catasto alla particella n. 280/*i* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli, e nella planimetria tratturale con il n. 362/*d*.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33053/17320, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Scioletti Gino, nato in Arielli il 12 gennaio 1937, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, estesa mq. 240 riportata in catasto alla particella n. 280/*f* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielil, e nella planimetria tratturale con il n. 362/*g*.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33049/17316, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Carlo Rocco, nato in Arielli il 29 marzo 1894 e Cocco Palmira, nata ad Arielli il 1° aprile 1911, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, estesa mq. 340 riportata in catasto alla particella n. 280/*h* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli, e nella planimetria tratturale con il n. 362/*e*.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, numero 33044/17311, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cocco Anna, nata in Arielli il 7 giugno 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, estesa mq. 215 riportata in catasto alla particella n. 480/*b* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli, e nella planimetria tratturale con i numeri 165/*b* e 211/*b*.

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, numero 34919/18166, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fabio Antonio, nato in Arielli il 5 dicembre 1904, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano in Arielli, estesa mq. 167 riportata in catasto alla particella n. 480/*c* del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli, e nella planimetria tratturale con i numeri 254/*b*, 257/*b* e 262/*b*.

(8012)

# ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 novembre 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Verona contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1 ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 18 giugno 1960 per l'aggiornamento del « Patto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della provincia di Verona ».

2. — Accordo 11 giugno 1960 per la mietitura e trebbiatura del frumento cereali minori e semenzine (anno 1960).

*Il Ministro*: SULLO

(8024)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 novembre 1961) il Bollettino nazionale n. 210 contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1 ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1955 per gli impiegati, le impiegate e i commessi delle aziende di credito.
2. — Verbale d'intesa per la stipulazione dei nuovi contratti di lavoro 1 agosto 1955.
3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1955 per il personale ausiliario delle aziende di credito.
4. — Verbale 22 aprile 1955.
5. — Verbale delle conclusioni relative al trattamento economico da corrispondersi con decorrenza 1 gennaio 1957 del 24 ottobre 1956.
6. — Verbale delle conclusioni relative al trattamento economico da corrispondersi con decorrenza 1 gennaio 1957 del 24 ottobre 1956.
7. — Verbale di accordo 13 luglio 1956.
8. — Verbale di accordo 24 luglio 1956.
9. — Verbale di accordo 4 luglio 1959.
10. — Verbale 15 ottobre 1954.
11. — Verbale di accordo 15 ottobre 1954.
12. — Verbale di accordo 30 dicembre 1950.
13. — Verbale di accordo 5 febbraio 1952.
14. — Verbale di accordo 12 marzo 1953.
15. — Verbale di accordo 22 maggio 1954.
16. — Accordo 24 settembre 1945.
17. — Verbale di accordo 20 novembre 1946.
18. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 novembre 1949 per gli impiegati, le impiegate e i commessi delle aziende di credito.
19. — Accordo 25 novembre 1955 per il trattamento di previdenza aziendale (fascia 1946).
20. — Convenzione per la disciplina delle Commissioni interne (stipulata il 27 aprile 1949 fra l'Assicredito e la Fabi è confermata il 6 agosto 1949 con l'adesione del Sabit).
21. — Verbale di accordo 13 aprile 1960.
22. — Verbale di accordo 1 giugno 1960.

*Il Ministro:* SULLO

(8025)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Concorso ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente il regolamento di esecuzione delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1825, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la deliberazione 21 febbraio 1961 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso pubblico, del posto di direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che per esigenze di servizio si rende urgente provvedere alla copertura del posto di direttore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dello Istituto sperimentale talassografico di Trieste e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio della sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 366, secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b)* avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

*c)* avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*d)* non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

*e)* non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
3) il luogo e la data di nascita,
4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;
5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni; le pubblicazioni, da presentare in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono, il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse.

I soli documenti attestanti i titoli preferenziali di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà fatto loro apposito invito;

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi militari e civili per fatti di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato, mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati ed invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare, oltre alla categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti, anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

*c*) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa, munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa, dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

*d*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi, apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*e*) i cittadini reduci della deportazione, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*f*) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*g*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*l*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

*n*) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollo da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

*o*) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1923, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute o alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificati di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1961

*Il Ministro*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1961*
*Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 98*

(7730)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - carriera direttiva.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1961, registro n. 11, foglio n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 16, foglio n. 187 e pubblicato nel numero della *Gazzetta Ufficiale* sopra citato, che aumenta da quindici a cinquanta il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 23 febbraio 1961;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore della agricoltura della carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Piroso dott. Francesco, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Proni prof. Giovanni, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Torino;

Borgioli prof. Elvio, ordinario di zootecnia generale nell'Università di Firenze;

Maselli dott. Donato, ispettore generale;

Picece dott. Pasquale, ispettore generale.

*Segretario*:

Visin dott. Livio, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1961

*Il Ministro*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961*
*Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 329.* — DI STEFANO

(8026)

**Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - carriera direttiva.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1961, pubblicato nel citato numero della *Gazzetta Ufficiale*, che aumenta da quindici a cinquanta il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 23 febbraio 1961;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui ai decreti ministeriali indicati nella premessa, avranno luogo a Roma, via Girolamo Induno n. 4, Palazzo degli esami, nei giorni 15, 16 e 17 gennaio 1962, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 13 novembre 1961

*Il Ministro*: RUMOR

(8027)

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Diario delle prove scritte e grafica del concorso a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.**

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 in data 19 luglio 1961, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 gennaio 1962, con inizio alle ore 8.

(8031)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.